

Prot. 950/2020
del 09/03/2020



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD COORDINAMENTO SETTORE PENALE

IL PRESIDENTE COORDINATORE

Letto il decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020, con il quale, all'art. 1 si dispone che a decorrere dal giorno della data di entrata in vigore del decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

letto l'art. 2 comma 2 lettera g) del decreto che testualmente prevede il rinvio di ufficio delle udienze nei procedimenti penali, con le eccezioni di cui appresso:

RILEVATO

Rilevato che, nelle more dell'eventuale e successiva adozione dei provvedimenti per la gestione degli affari civili e penali nel periodo dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020, occorre indicare con urgenza raccomandazioni organizzative del settore penale in relazione al periodo 8-22 marzo 2020, fermo restando il potere-dovere di ciascun Giudice di autonoma interpretazione della disciplina normativa dettata, laddove essa riguardi l'esercizio della funzione giurisdizionale;

Rilevato che l'adozione di raccomandazioni appare necessaria al corretto funzionamento del settore penale per l'indicato periodo 8-22 marzo 2020, periodo nel quale con il DL richiamato in premessa, è stato disposto che vengano trattati solo gli affari urgenti ai sensi del richiamato art. 2 l. g) dell'indicato DL, e non è previsto alcuno esonero per i Magistrati né per il Personale Amministrativo dall'attività giudiziaria ma solo il **rinvio di ufficio dei procedimenti e dei processi non urgenti ai sensi della normativa richiamata;**

Considerata la finalità del decreto legge in oggetto, volto a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa, e la finalità di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia:

PREMESSO CHE

Nel periodo dal 8 al 22 marzo 2020 saranno trattati tutti gli affari urgenti penali di cui all'art. 2 comma 2 lettera G del decreto legge in premessa, e, pertanto, con specifico riguardo agli affari di questo Tribunale Circondariale, segnatamente:

quanto agli Affari penali

Saranno trattate tutte le udienze relative a:

- 1) udienza di convalida dell'arresto o del fermo;
- 2) udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
- 3) udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive
- 4) e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
 - a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- 6) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;

Tanto premesso, al fine di limitare di rischi di contagio

SI INVITANO

I Magistrati del settore penale ad attenersi alle disposizioni di cui all'art.2 comma 7 dell'indicato DL: *"ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, cpp, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL in oggetto e, comunque sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."*

Si raccomanda ai Magistrati del settore penale, ciascuno in relazione agli affari pendenti sul proprio ruolo e da rinviare ai sensi del decreto legge n. 11/2020, di valutare l'opportunità di procedere ai rinvii di ufficio mediante l'adozione di provvedimenti di differimento da adottarsi fuori udienza, ferma ed impregiudicata la diversa lettura della norma, nell'esercizio della funzione giurisdizionale che è loro propria.

LA PROCEDURA CHE SI SOLLECITA A SEGUIRE È QUELLA CHE CONSENTE DI EVITARE LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI MOLTE PERSONE IN SPAZI RISTRETTI (AULE), E DI EVITARE IL RISCHIO DEL MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI DISTANZA IMPOSTE DALL'AUTORITÀ SANITARIA.

Tanto anche e soprattutto in considerazione delle caratteristiche logistiche del settore penale, ed in particolare delle ridotte dimensioni dei locali destinati ad aule di udienza, con particolare riferimento a quelle destinate ad udienze monocratiche ed a quelle gup.

I singoli provvedimenti di differimento saranno comunicati, nelle forme di legge e a cura della cancelleria di ciascun Magistrato, alle parti che ne hanno diritto.

Si raccomanda a tutti i Magistrati di indicare in ogni caso nel provvedimento di rinvio anche l'orario di chiamata del processo o quanto meno della fascia oraria di chiamata dello stesso, individuata secondo i criteri del protocollo del 3 marzo 2020 al fine di evitare, alla ripresa della ordinaria attività, il sovraffollamento dell'Ufficio.

Quanto ai processi con imputati detenuti, premessa e ribadita la libera ed autonoma diversa determinazione del singolo Giudice in ordine alla lettura ed interpretazione del disposto normativo, si raccomanda e si invitano i SS.GG. Magistrati a voler considerare la possibilità di adottare provvedimenti di revoca delle traduzioni già disposte, in relazione ai processi con detenuti, i cui termini di custodia non siano in scadenza nel periodo e per i quali non sia pervenuta espressa richiesta di trattazione da parte degli aventi diritto.

Tanto, sia per predisporre la partecipazione a distanza, come previsto per legge, nel caso in cui dovesse pervenire richiesta di trattazione; e, sia, e soprattutto, per limitare e contenere il potenziale rischio di contagio per i detenuti stessi, in ragione della frequentazione in locali, come quelli del Tribunale, locali tutt'ora aperti al pubblico.

E ciò anche in ragione delle caratteristiche logistiche dell'edificio sede del Tribunale di Napoli Nord, che non prevede (per peculiarità e realizzazione strutturale) un camminamento dedicato e protetto per il transito dei detenuti dalle camere di sicurezza alle aule di udienza.

SI RICHIAMA INFINE L'ATTENZIONE DI TUTTI I MAGISTRATI PENALI SULLA SPECIFICA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 3, che per comodità di lettura si riporta:

“art. 1 co.3: Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Art.2 co.4: Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

Art.3 co.5: Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020."

Si evidenzia, infine, ferma ed impregiudicata la diversa lettura della norma, nell'esercizio della funzione giurisdizionale che è propria di ciascun Magistrato, che la lettura della norma in oggetto, con riferimento al periodo di sospensione, va operata in comb.disp. con gli art.1 e 2 richiamati, e pertanto dovrebbe intendersi, il periodo, come riferito a quello 8-22 marzo, essendo quello successivo 23 marzo -31 maggio eventuale e collegato alle preve determinazioni dell'autorità sanitaria competente. Tanto anche alla luce di evitare provvedimenti pregiudizievoli per i detenuti.ù

Si ringrazia della collaborazione, confidando in una interpretazione e applicazione della disciplina introdotta alla luce delle motivazioni ad essa sottese, nell'ottica di tutela e prevenzione della salute pubblica.

La presente raccomandazione viene comunicata al Presidente del Tribunale per la dovuta conoscenza

Aversa, 9 marzo 2020


Dott.ssa Domenica Miele

Presidente Coordinatore settore penale

V^o nullo osta -

Si comunica ai Magistrati, Toga ed onorari, esequati ed settore penale - el Procuratore della Repubblica sede, el Dirigente Smm, ai funzionari responsabile della I' e II' sez. penale e dell'ufficio GIA' el Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Now!

Si ~~comunica~~ pubblici sul sito Internet
Il Presidente FF
A.D.